

Messaggio

numero

6201

data

22 aprile 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 23 giugno 2008 presentata da Greta Gysin e cofirmatari "Salvaguardia della trota fario nel fiume Ticino"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la sua mozione la deputata Greta Gysin propone di estendere la misura minima legale per la cattura della trota fario da 24 cm a 30 cm nella tratta del fiume Ticino compresa tra la confluenza del fiume Brenno e la foce, allo scopo di aumentarne il grado di protezione e incrementarne il potenziale riproduttivo.

Le preoccupazioni contenute nella mozione sono pertinenti e condivise dall'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito UCP) che nel suo studio pubblicato nel 2002 metteva in evidenza la necessità di una maggiore tutela dei potenziali riproduttori di trota nel basso comparto del fiume Ticino, concludendo che un adattamento della misura minima da 24 cm a 28 cm avrebbe dovuto garantire un grado soddisfacente di protezione (63%).

La Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP) ha approvato nel 2007 il principio di una gestione con misure minime differenziate laddove questo fosse giustificato da accertate differenze di crescita delle trote.

Gli elementi attualmente disponibili, oltre che certificare la crescita più veloce delle trote del comparto fluviale in questione rispetto alle gran parte degli altri corsi d'acqua, fanno dubitare di una riuscita incisiva della riproduzione naturale delle stesse.

Quest'ultimo è uno dei principali punti che lo *Studio sugli effetti delle variazioni di portata indotti dalla regimazione idroelettrica lungo il fiume Ticino da Personico fino alla foce nel Verbano* commissionato dall'UCP al consorzio D.R.I.F.T (studi ETEC, CSD Tre laghi SA, Drosera SA, Oikos 2000, CSD SA) e appena iniziato dovrebbe chiarire entro il 2010. Questo studio è infatti teso a chiarire gli effetti della regimazione artificiale particolarmente sconveniente per la biocenosi acquatica in quest'asta fluviale che si presume possa essere una delle principali cause della situazione riscontrata a livello della popolazione ittica, siccome le frequenti, repentine e importanti variazioni di deflusso lasciano in secca buona parte delle uova deposte dalle trote.

Se è vero che una migliore protezione dei riproduttori rappresenta l'unico provvedimento immediato che si potrebbe attuare a tutela della trota fario, è altresì vero che il sacrificio chiesto ai pescatori difficilmente si giustificerebbe a fronte di un'efficacia riproduttiva nulla dovuta al problema appena citato.

Qualora lo studio in corso dovesse rilevare anche solo un contenuto successo della riproduzione naturale, sarà impegno dello scrivente Consiglio e dell'UCP intraprendere i passi necessari per una modifica del Regolamento, aumentando la misura minima di cattura della trota fario ad almeno 28 cm.

Visto quanto precede si ritiene che la mozione possa essere evasa nel senso dei considerandi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 23.06.2008

MOZIONE

Salvaguardia della trota fario nel fiume Ticino

del 23 giugno 2008

La Legge federale sulla pesca (LFSP, 21 giugno 1991) cita tra i propri scopi (art. 1) la conservazione e il miglioramento della diversità naturale, nonché l'assicurazione a lungo termine dello sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi. Tali scopi vengono ripresi e ribaditi nell'art. 1 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (26 giugno 1996). In particolare alla lettera A si parla di «*garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita*».

Desta preoccupazioni la situazione della trota fario nel fiume Ticino: gli ambienti ittici rilevano una continua diminuzione della popolazione. Quali cause principali si contano sicuramente la gestione dei deflussi minimi e massimi (con un rapporto fino a 1/90!), ma pure la pesca poco sensibile alle esigenze e alle abitudini riproduttive della specie.

Proprio nell'ottica di conservazione delle specie la legge prevede delle misure minime per la cattura. Questa misura minima «*viene stabilita in base al principio che gli individui devono potersi riprodurre prima di essere prelevati dalla popolazione*» (Polli 2002). In altri termini, la misura minima dovrebbe corrispondere alla misura idonea che permetta agli individui di potersi riprodurre almeno una volta.

Nel 2000 la misura minima per la pesca della trota fario è stata alzata da 22 a 24 cm. Questo accorgimento ha permesso di migliorare in maniera sensibile il grado di protezione della specie, prima praticamente inesistente (12%). Secondo uno studio effettuato dall'Ufficio caccia e pesca¹, il grado di protezione della trota fario nel fiume Ticino e nella Moesa rimane tuttavia fermo al 33%. Ciò significa che solo un terzo della popolazione ha raggiunto la maturità sessuale al momento della possibile cattura.

Lo stesso studio sopra menzionato rileva la necessità dell'introduzione di misure minime legali differenziate a seconda delle caratteristiche del corso del fiume e che l'attuale minimo di 24 cm nel fiume Ticino non garantisce la necessaria protezione soprattutto per le femmine della specie.

Portando la misura minima legale per la pesca della trota fario a 30 cm, il grado di protezione sarebbe del 79%. L'introduzione di una misura simile incrementerebbe il potenziale riproduttivo, aumentando nel medio-lungo termine anche il numero di pesci pescabili a norma di legge.

Considerato che:

- la popolazione della trota fario nel fiume Ticino è in continua diminuzione
- tale diminuzione è riconducibile almeno in parte all'attività ittica
- un aumento della misura minima legale può contribuire alla soluzione del problema

e perfettamente coscienti che l'innalzamento della misura minima non è una misura sufficiente e nemmeno l'unica attuabile per il riequilibrio della popolazione di trota fario del Ticino - la gravità della situazione suggerirebbe l'introduzione di misure molto più drastiche, sulla falsariga di quelle introdotte per la protezione del temolo -, i sottoscritti deputati chiedono che venga modificato l'articolo 22 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (del 15 ottobre 1996).

¹POLLI, Bruno (2002): "La crescita della trota fario nel fiume Ticino tra Biasca e la foce e relative misure di protezione"

Il nuovo testo dovrebbe essere del seguente tenore (aggiunta in grassetto e sottolineato):

Art. 22

¹Nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini possono essere tratti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 24	ad eccezione della tratta di fiume Ticino compresa tra la confluenza del Brenno e la foce dove vige la misura minima di 30 cm
trota marmorata	specie protetta nei corsi d'acqua	
trota iridea	cm 22	
salmerino fontinalis	cm 22	
salmerino alpino	cm 0	ad eccezione dei laghi Alzasca, Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 28
salmerino namaycush (trota canadese)	cm 28	
temolo	cm 38	
coregone	cm 30	
pesce persico	cm 18	ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15
anguilla	cm 50	
luccio	cm 45	

Greta Gysin
Francesco Maggi
Sergio Savoia